

Dott. Carlo Agosta  
Dott. Enrico Pogolotti  
Dott. Davide Mancardo  
Dott.ssa Chiara Valente  
Dott.ssa Stefania Neirotti

*Torino, lì 6 aprile 2010*

**Circolare n. 10/2010**

OGGETTO: *Decreto incentivi (DL 25/3/2010 n. 40) – Principali novità*

**PREMESSA**

Con il DL 25.3.2010 n. 40 (c.d. “DL incentivi”), pubblicato sulla *G.U.* 26.3.2010 n. 71, sono stati previsti numerosi incentivi al fine di sostenere determinati settori produttivi in crisi.

Sempre in un’ottica di stimolo dell’economia, sono state inoltre previste alcune semplificazioni per l’effettuazione di determinati interventi edilizi.

Il decreto contiene anche alcune disposizioni in materia fiscale al fine di:

- contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”;
- reperire risorse per la copertura dei numerosi incentivi che sono stati previsti per sostenere determinati settori produttivi in crisi.

In particolare, vengono previsti nuovi obblighi di comunicazione in relazione:

- alle operazioni effettuate/ricevute con operatori situati in “paradisi fiscali”;
- al trasferimento all’estero della sede sociale.

*Entrata in vigore*

Il DL 40/2010 è entrato in vigore il 26.3.2010 (stesso giorno di pubblicazione sulla *G.U.*).



### Provvedimenti attuativi

Per la piena operatività di alcune disposizioni agevolative è tuttavia necessaria l'emanazione dei previsti provvedimenti attuativi.

### CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI DETERMINATI BENI

Il DL 40/2010 ha stanziato un fondo di 300 milioni di euro:

- al fine di incentivare la domanda di beni nuovi nell'ambito di determinati settori produttivi, mediante la concessione di appositi contributi all'acquisto, perseguendo altresì obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- per l'anno 2010.

I suddetti incentivi consistono, in pratica, in uno sconto sul prezzo di vendita di determinati beni.

### BENI AGEVOLATI E MISURE DEGLI INCENTIVI

I beni oggetto delle agevolazioni e le misure degli incentivi concessi devono essere definiti da un apposito DM attuativo, il cui contenuto è stato però anticipato da un comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.3.2010.

Di seguito si riporta, in forma tabellare, l'elenco dei beni agevolabili, i relativi requisiti richiesti per accedere all'agevolazione e l'ammontare degli incentivi previsti.

BENI AGEVOLATI	REQUISITI	AMMONTARE DELL'INCENTIVO
Cucine componibili (con sostituzione di una vecchia cucina)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica</li> <li>• nuovi mobili con scheda identificativa del prodotto in legno</li> <li>• rispetto delle norme sull'emissione di aldeide formica</li> <li>• valvola di sicurezza gas per i piani cottura</li> <li>• predisposizione per la raccolta differenziata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% del prezzo d'acquisto</li> <li>• contributo massimo di 1.000,00 euro</li> </ul>
Elettrodomestici (con sostituzione di vecchi apparecchi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavastoviglie almeno di classe A/A/A</li> <li>• forni elettrici almeno di classe A</li> <li>• piani cottura con dispositivo di sorveglianza fiamma</li> <li>• cucine libere con dispositivo di sorveglianza fiamma e forno elettrico almeno di classe A</li> <li>• cappe climatizzate</li> </ul>	20% del prezzo d'acquisto con un contributo massimo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80,00 euro (forni elettrici e piani cottura)</li> <li>• 100,00 euro (cucine a gas);</li> <li>• 130,00 euro (lavastoviglie);</li> <li>• 400,00 euro (scaldacqua con pompe di calore)</li> <li>• 500,00 euro (cappe climatizzate)</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scaldacqua elettrici per la produzione di acqua calda per uso sanitario con installazione di pompe di calore con coefficiente di prestazione minimo di 2,5</li> </ul>	
Motocicli (con rottamazione)	Fino a 400 cc o fino a 70 Kw di potenza, di categoria “euro 3”, con rottamazione di motocicli di categoria “euro 0” o “euro 1”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% del prezzo d’acquisto</li> <li>• contributo massimo di 750,00 euro</li> </ul>
Motocicli (senza rottamazione)	Elettrici o ibridi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del prezzo d’acquisto</li> <li>• contributo massimo di 1.500,00 euro</li> </ul>
Rimorchi	Rimorchi di categoria “O4” dotati di ABS, con contestuale radiazione di rimorchi con più di 15 anni senza ABS	Contributo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.500,00 euro</li> <li>• 2.000,00 euro, se con dispositivo antiribaltamento;</li> </ul>
Semirimorchi	Semirimorchi di categoria “O4” dotati di ABS, con contestuale radiazione di semirimorchi con più di 15 anni senza ABS	Contributo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.000,00 euro</li> <li>• 4.000,00 euro, se con dispositivo antiribaltamento;</li> </ul>
Macchine agricole e movimento terra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rottamazione di analoghe macchine, di fabbricazione anteriore al 31.12.99</li> <li>• acquisto macchinario rispondente alla categoria “fase IIIA” e con potenza non superiore al 50% del rottamato</li> </ul>	10% del prezzo di listino, a condizione che il venditore pratichi uno sconto dello stesso importo
Gru a torre per l’edilizia	Rottamazione di gru a torre per l’edilizia messa in esercizio prima dell’1.1.85	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del prezzo d’acquisto</li> <li>• contributo massimo di 30.000,00 euro</li> </ul>
Internet veloce per i giovani	Nuova attivazione di banda larga per i giovani tra i 18 e i 30 anni	Contributo pari a 50,00 euro
Immobili ad alta efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di nuova costruzione</li> <li>• destinati a prima abitazione della famiglia</li> <li>• fabbisogno energetico migliorato del 50% (classe A)</li> <li>• fabbisogno energetico migliorato del 30% (classe B)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per la classe A, contributo pari a 116,00 euro per metro quadrato di superficie utile, con un massimo di 7.000,00 euro</li> <li>• per la classe B, contributo pari a 83,00 euro per metro quadrato di superficie utile, con un massimo di 5.000,00 euro</li> </ul>
Efficienza energetica industriale	Acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• inverter con potenza compresa tra 0,75 e 7,5 kw</li> <li>• motori ad alta efficienza con potenza compresa tra 1 e 5 kw</li> </ul>	20% del prezzo d’acquisto, con un contributo massimo pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40,00 euro (inverter);</li> <li>• 50,00 euro (motori ad alta efficienza energetica);</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gruppi statici di continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA</li> <li>• batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti a media e bassa tensione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100,00 euro (gruppi statici di continuità);</li> <li>• 200,00 euro (batterie di condensatori)</li> </ul>
Nautica da diporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisto di motori fuoribordo a basso impatto ambientale, fino a 75 kw di potenza, con sostituzione di motori di vecchia generazione</li> <li>• acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto, dotati di flangia perimetrale, destinati alla produzione di scafi da diporto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del prezzo d'acquisto del motore fuoribordo, con un contributo massimo di 1.000,00 euro</li> <li>• 50% del prezzo d'acquisto degli stampi, con un contributo massimo di 200.000,00 euro per azienda</li> </ul>

## PROCEDURA PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

Anche le modalità di erogazione dei suddetti contributi devono essere definite dal previsto DM attuativo, il cui contenuto è stato però anticipato.

Per ottenere il contributo, il beneficiario dovrà rivolgersi direttamente al venditore del bene agevolato.

Ai fini dell'erogazione dei contributi, è inoltre prevista la collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione (in particolare, le Poste).

### *Ambito temporale di applicazione delle agevolazioni*

I suddetti contributi possono essere riconosciuti per i contratti di acquisto stipulati:

- a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del previsto DM attuativo; secondo quanto anticipato dal Ministero dello Sviluppo Economico, gli incentivi saranno operativi dal 6.4.2010;
- fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa fissato per ciascun settore di intervento;
- comunque, non oltre il 31.12.2010.

### *Acquisto di immobili nuovi ad alta efficienza energetica*

Gli incentivi per l'acquisto di immobili nuovi ad alta efficienza energetica si applicano in relazione ai contratti preliminari di compravendita stipulati, con data certa, successivamente all'entrata in vigore del DM attuativo (stabilita il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *G.U.*).



### *Controlli del venditore*

Il venditore dovrà controllare:

- il rispetto dei requisiti previsti per l'acquisto di ciascun bene agevolato, compresa l'eventuale "rottamazione" di precedenti beni usati;
- la disponibilità dei fondi stanziati per ciascun settore di intervento, mediante l'accesso ad uno specifico sistema di prenotazione delle risorse.

### *Rimborso al venditore dei contributi concessi*

Il venditore del bene agevolato ha diritto al rimborso dei contributi concessi all'acquirente sotto forma di riduzione del prezzo del bene. I suddetti rimborsi saranno gestiti dalle Poste.

### *Limite alla concessione dei contributi*

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", ossia nel rispetto del limite complessivo di 200.000,00 euro di aiuti nell'arco di tre esercizi finanziari.

### *Cumulabilità con altre agevolazioni*

Di regola, gli incentivi in esame non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene. Solo i contributi previsti per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, infatti, sono cumulabili con altre agevolazioni.

### *Revoca dei contributi concessi*

I contributi concessi sono revocati, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti venditori, in caso di:

- mancanza di uno o più dei requisiti previsti per beneficiare dell'agevolazione;
- incompletezza o irregolarità della documentazione;
- violazione del divieto di cumulo.

La revoca comporta:

- il recupero del contributo non spettante;
- l'applicazione di una sanzione da 2 a 4 volte l'importo dell'incentivo indebitamente fruito.

## **LIBERALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI**

Al fine di stimolare le attività economiche nel settore dell'edilizia, il DL 40/2010 ha ampliato le fattispecie di interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo,



prevedendo eventualmente solo una comunicazione preventiva al Comune, molto semplificata rispetto alla denuncia di inizio attività (DIA).

#### RISPETTO DI SPECIFICI VINCOLI

Restano comunque salve:

- le più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale;
- le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali;
- le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs. 22.1.20004 n. 42);
- le disposizioni contenute nelle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle relative all'efficienza energetica degli edifici.

#### INTERVENTI EDILIZI "LIBERI"

Fermi restando i suddetti vincoli, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva al Comune:

- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

#### INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL COMUNE

Fermi restando i suddetti vincoli, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo ma effettuando una comunicazione preventiva al Comune:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici (es. volumetria e superficie);



- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici (zone di tipo A di cui al DM 2.4.68 n. 1444);
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

### ***Comunicazione preventiva al Comune***

Prima dell'inizio dei suddetti interventi, l'interessato deve effettuare un'apposita comunicazione all'amministrazione comunale:

- anche per via telematica;
- allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

La suddetta comunicazione preventiva si configura quindi come un adempimento molto più semplificato rispetto alla denuncia di inizio attività (DIA).

### **COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI OPERANTI IN “PARADISI FISCALI”**

I soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:

- effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione;
- nei confronti di operatori economici (es. imprese, professionisti ed enti) aventi sede, domicilio o residenza nei c.d. “Paesi *black list*”, cioè nei c.d. “paradisi fiscali”.

### **INDIVIDUAZIONE DEI “PAESI *BLACK LIST*”**

Il DL 40/2010 stabilisce che i Paesi esteri in relazione ai quali si applicano le nuove disposizioni di monitoraggio sono quelli indicati nelle “*black list*” contenute:

- nel DM 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche;
- nel DM 21.11.2001, emanato ai fini dell'applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC).



### *Esclusione di alcuni Paesi o settori di attività*

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto, può però escludere alcuni "paradisi fiscali" dalla lista dei Paesi esteri in relazione ai quali si applica il nuovo obbligo di comunicazione.

### *Estensione ad altri Paesi, soggetti o settori di attività*

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto, può però anche stabilire di estendere il nuovo adempimento in relazione a:

- Paesi non ricompresi nelle suddette "black list";
- particolari tipologie di soggetti;
- specifici settori di attività.

## MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE

Le modalità e i termini per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione telematica saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## SANZIONI IN CASO DI OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE COMUNICAZIONE

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall'art. 11 del DLgs. 471/97).

### *Esclusione del "cumulo giuridico"*

La suddetta sanzione sarà irrogata per ciascuna violazione commessa (c.d. "cumulo materiale"). Viene infatti espressamente esclusa l'applicazione della disciplina del c.d. "cumulo giuridico" (art. 12 del DLgs. 472/97), cioè l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave con determinate maggiorazioni, qualora:

- con una sola azione od omissione, vengano violate diverse disposizioni, anche relative a differenti tributi;
- con più azioni od omissioni, avvengano plurime violazioni della medesima disposizione;
- vengano commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
- violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d'imposta diversi.



### *Applicazione del ravvedimento operoso e della definizione agevolata*

In aggiunta a quanto indicato nel precedente paragrafo, non sono previste altre deroghe alla ordinaria disciplina delle sanzioni amministrative tributarie.

Anche in relazione alla nuova sanzione, pertanto, sarà possibile effettuare:

- il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97;
- la definizione agevolata, ai sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97.

### COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA SEDE SOCIALE

Accanto al suddetto adempimento collegato ai “Paesi *black list*”, il DL 40/2010 introduce l'obbligo per le società di comunicare il trasferimento all'estero della sede sociale, a prescindere che avvenga o meno in “paradisi fiscali”, ai seguenti soggetti:

- Uffici del Registro imprese delle Camere di Commercio;
- Agenzia delle Entrate;
- INPS;
- INAIL.

### MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Tale comunicazione deve avvenire con le stesse modalità previste in relazione alla “comunicazione unica per la nascita dell'impresa” (c.d. “ComUnica”, obbligatoria dall'1.4.2010), vale a dire:

- in via telematica, tramite il sito Internet individuato dalla Camera di commercio;
- oppure mediante supporto informatico, firmato digitalmente e consegnato direttamente agli sportelli camerali.

### DECORRENZA

Il nuovo obbligo di comunicazione decorre dall'1.5.2010

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.

***Studio Associato Agosta***